



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 CoV. 3 leg. e n. 1 e 1^{bis}

³ Per il calcolo dei costi dell'energia computabili si applicano i seguenti principi:

- e. nel quadro della remunerazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:
 - 1. con ritiro della garanzia d'origine: al massimo i costi di produzione secondo l'articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 2024², al netto di eventuali incentivi secondo l'articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 2024³, oppure, se i costi così risultanti sono inferiori al prezzo uniforme a livello nazionale secondo l'articolo 15 capoverso 1 LEne, al massimo tale prezzo uniforme al momento dell'immissione;
 - 1^{bis} con ritiro della garanzia di origine nel caso di impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 100 kW e inferiore a 150 kW: al massimo i costi computabili secondo il numero 1, oppure se la remunerazione minima secondo l'articolo 12 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁴ sull'energia (OEn) è più elevata, tale remunerazione minima;

¹ RS 734.71

² RU 2019 1381, 3479; 2022 772

³ RU 2019 1381; 2022 772

⁴ RS 730.01

Art. 4d cpv. 2

² Nessun costo è addebitato ai consumatori finali fissi e ai consumatori finali che hanno rinunciato all'accesso alla rete e che non sono considerati ai fini della determinazione della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 2 OEn⁵).

Art. 8a^{decies} cpv. 7

⁷ I gestori di rete devono garantire che dal 1° gennaio 2028 sia impiegato un sistema di misurazione intelligente presso tutti gli impianti di produzione soggetti all'obbligo di ritiro e di remunerazione di cui all'articolo 15 capoverso 1 LEne e all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001⁶ sugli impianti a bassa tensione (OBITO).

Art. 18f cpv. 1 lett. a

¹ I gestori degli impianti sotto menzionati che intendano esercitare il proprio diritto al rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete devono far dotare di un sistema di misurazione intelligente gli impianti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. gli impianti di stoccaggio con consumo finale e gli impianti di trasformazione allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 6 OIBT⁷.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁵ RS 730.01

⁶ RS 734.27

⁷ RS 734.27